



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO

**"Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"**

Eccellenze,

Ill.mi Segretari di Stato,

Ill.mi Consiglieri,

Il Congresso di Stato, in accordo con i promotori del progetto di legge con analogo titolo ed a seguito di confronto con tutte le Segreterie di Stato coinvolte, attuando quanto previsto dall'articolo 1, comma 19, della Legge 22 dicembre 2023 n. 194, ha adottato il presente Decreto Delegato, in considerazione anche di quanto previsto dalla Strategia del Consiglio d'Europa 2022-2027 sui diritti dei minori. In particolare, da quest'ultima si evinche quanto la violenza contro i bambini adotta molte forme diverse, tra cui il cyberbullismo ed è necessario sensibilizzare e adottare azioni incisive per porne fine.

Il Decreto Delegato è composto da undici articoli volti a contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, mediante azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti sia quali vittime sia quali responsabili degli illeciti.

All'articolo 2 si sono indicate alcune definizioni fondamentali per l'attuazione del decreto. Di maggiore rilievo sono la definizione di soggetto interessato e soggetto legittimato. Per soggetto interessato si intende la persona fisica minore degli anni diciotto, purché maggiore degli anni quattordici, autore delle condotte di cyberbullismo, espressamente delineate all'art. 2, comma 1 lett. a). Diversamente, per soggetto legittimato si intende il minore degli anni diciotto, nel cui interesse l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Decreto Delegato può essere richiesta. Detta richiesta, trattandosi di minore deve essere richiesta dai genitori, dagli esercenti la potestà genitoriale o da coloro i quali esercitano la tutela sul minore medesimo.

Un'altra definizione importante è proprio quella di cyberbullismo intendendosi: qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, minaccia, furto ovvero alterazione d'identità, di dati, d'immagine o di contenuti, realizzata per via telematica o con qualunque altro mezzo di diffusione; nonché qualunque acquisizione, manipolazione, utilizzo, diffusione o scambio non espressamente autorizzati da chi ne abbia la facoltà e la titolarità, di contenuti o dati personali, che avvenga online o con ogni altra forma o mezzo di diffusione, con lo scopo di offendere, isolare o mettere in ridicolo la vittima, provocando sentimenti di ansia, di timore, di emarginazione anche per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, genere, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima.

L'articolo 3 prevede la facoltà del soggetto legittimato, che ritenga sia avvenuto un accesso od una divulgazione non autorizzata dei propri dati personali, di depositare reclamo scritto o segnalazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Nell'articolo 4 si è previsto il richiamo verbale innanzi al Comandante della Gendarmeria quale provvedimento amministrativo di prevenzione destinato al soggetto interessato autore di atti di cyberbullismo di cui all'art. 2, comma 1, lett. a). Il richiamo verbale mira ad evitare che le medesime

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Corso da Ginevelli, 43 - 47890 San Marino  
T +378 (0549) 383050  
segreteria.giustizia@gov.sm



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

condotte vengano ripetute e può essere richiesto solo se non è stata già presentata querela e se non siano stati perpetrati reati procedibili d'ufficio. È bene sottolineare che le segnalazioni anonime non sono ammesse, ma è garantita assoluta riservatezza delle generalità del segnalante. Il Comandante della Gendarmeria verificata la documentazione e sentito il soggetto interessato, nonché le persone informate sui fatti, se ritiene fondata la richiesta, richiama verbalmente il soggetto interessato per cui è previsto il richiamo verbale, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e informandolo sull'attività di supporto e rieducazione dell'UOC Servizio Minori. Trattandosi di minore è bene sottolineare che il richiamo verbale deve essere fatto alla presenza di almeno un esercente la potestà genitoriale o del tutore. Il Comandante della Gendarmeria redige processo verbale di cui viene notificata copia sia al soggetto legittimato sia al soggetto interessato. Il Comandante della Gendarmeria, altresì, deve segnalare all'UOC Servizio Minori la condotta per la quale è intervenuto il richiamo verbale, quest'ultimo, previa indagine sociale, ha il compito di promuovere ogni necessario intervento volto alla rieducazione del soggetto interessato.

All'articolo 5 si è precisato che resta sempre la facoltà del soggetto legittimato, qualora ritenga essersi verificata una fattispecie di reato, di sporgere querela. A tal proposito, è tenuto contestualmente a comunicare al Comandante della Gendarmeria dell'avvenuta querela e il procedimento, avviato dinanzi ad esso, decade. Il Giudice Inquirente, titolare del fascicolo, può trasmettere al Giudice Tutelare copia del fascicolo per quanto di competenza e procede con l'istruttoria dello stesso.

Nell'articolo 6 si prevede l'obbligo del dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo di informare tempestivamente gli esercenti la potestà genitoriale o il tutore sul soggetto legittimato, attivando altresì, adeguate azioni di carattere educativo e preventivo. Inoltre, qualora lo ritenga necessario il Dirigente scolastico informa, mediante segnalazione scritta, anche le Forze dell'Ordine. I Servizi Sociali, le Forze dell'Ordine e tutti gli esercenti una professione sanitaria, sia pubblica che privata, sono tenuti a segnalare agli organi competenti, nelle forme previste dal precedente articolo 5 comma 3, le condotte di cyberbullismo integranti fattispecie di reato di cui vengano a conoscenza per ragioni del loro ufficio o professione. 3. Le segnalazioni, nel caso in cui si è in presenza di fatti che integrino ipotesi di reato procedibili d'ufficio o dal momento che la vittima presenta formale querela per reati perseguibili ad iniziativa di parte, devono essere indirizzate al Commissario della Legge, Giudice Inquirente. Quest'ultimo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Giudice Tutelare, per i provvedimenti di sua competenza.

Nel caso, invece, in cui le violenze non configurino reati procedibili d'ufficio o in assenza di una formale querela per reati perseguibili ad iniziativa di parte, competente a ricevere la segnalazione è l'UOS Tutela Minori.

Nell'articolo 7 si è esteso l'ambito di attività del Tavolo multidisciplinare ed intersettoriale per la programmazione e il coordinamento degli interventi di promozione e educazione alla salute nelle scuole, inserendo una specifica funzione di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo nonché di monitoraggio sull'uso problematico dei social media. Quando tale tavolo si riunisce in merito alle suddette tematiche assume la denominazione di Tavolo per la Prevenzione e il Contrasto del Cyberbullismo, (TPCC) e viene ampliata la partecipazione ad altri soggetti.

All'articolo 8 si è previsto che il TPCC debba redigere un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, incaricando le Forze dell'Ordine per una raccolta di dati, finalizzata al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni per una migliore tutela dei minori. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il TPCC inoltra, per il tramite della Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, al Consiglio Grande e Generale apposita relazione sull'attività svolta.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino  
T +378 (0549) 883090  
segreteria.giustizia@gov.sm



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

Nell'articolo 9 si è previsto che la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura debba adotta linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo nelle scuole e provvede al loro aggiornamento con cadenza annuale, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze dell'Ordine.

All'articolo 10 si è previsto che l'UOC Servizio Minori, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità di cui al presente decreto delegato, debba promuove specifici progetti volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo . A tal proposito si è, altresì, previsto che in caso di condanna, il Commissario della Legge può disporre in sede di esecuzione, quale misura alternativa alla pena, che il minore sia sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali, imponendo idonee prescrizioni.

Nell'articolo 11 si è previsto che la linea telefonica di assistenza gratuita e continua prevista all'articolo 4 del Decreto Delegato 17 maggio 2018 n.56, già attiva, venga messa a disposizione anche delle vittime di bullismo e cyberbullismo.

In conclusione, nell'articolo 12 è stato abrogato il Decreto Delegato 77/2024.

**Il Segretario di Stato  
per la Giustizia**  
Stefano Canti



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omicelli, 42 - 47890 San Marino  
T - 378 (0549) 883090  
segreteria\_giustizia@gov.sm